

**COMUNE DI TREISO**

PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.3****OGGETTO:****Fondo garanzia debiti commerciali – annualità 2025 – esercizio finanziario 2026**

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di gennaio alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIONZO Geom. Andrea - Sindaco	Sì
2. MARCARINO Elena - Vice Sindaco	Giust.
3. VOLA Gabriele - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale NARDI Dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *“Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Vista la riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario” la quale prevede che tutte le amministrazioni pubbliche provvedano a pagare entro il termine di 30 giorni;

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, e le indicazioni fornite dalla dottrina contabile che chiariscono che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- **Stock del debito al 31/12/2024** **€ 849,22;**
- **Stock del debito al 31/12/2025** **€ 0,00;**

- **Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025** **€ 1.240.760,26;**
- **Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025** **-14 giorni**

Rilevato che:

- **l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta almeno del 10 %, e l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2025 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;**
- **l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a -14 giorni;**

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti,

DELIBERA

1. Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2025 (esercizio finanziario 2026);

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : PIONZO Geom. Andrea

Il Segretario Comunale
F.to : NARDI Dott. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Treiso, li _____

Il Segretario Comunale
F.to NARDI Dott. Massimo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000.

Treiso, li 26.01.2026

Il Responsabile del Servizio

F.to : NARDI Dott. Massimo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto per il parere di regolarità ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000.

Treiso, li 26.01.2026

Il Responsabile del Servizio

F.to: NARDI Dott. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/01/2026

- ☐ **Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)**
- ☐ **Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)**

Il Segretario Comunale
F.to NARDI Dott. Massimo

Stock del debito del tuo ente

Anno 2025

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Intero anno



Comunicazione dello stock dell'anno - In corso

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato

-

Note di credito

-

Totale importo scaduto e non pagato

-

Tempo medio ponderato di pagamento

16 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

-14 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1.240.760,26 €



Aggiornato al 29/01/2026

Opzioni



Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

0,00 €

Salvato il 29/01/2026

Elimina

Gestisci

COMUNE DI TREISO (Provincia di Cuneo)

COMUNE	DEBITO CERTIFICATO 2024	DEBITO CERTIFICATO 2025	DEBITO 2025 SI RIDUCE ALMENO DEL 10 %?	FATTURE 2025	L'IMPORTO DELLO STOCK E' MINORE DEL 5 % DELLE FATTURE ARRIVATE NEL 2025?	TEMPO MEDIO DI RITARDO DI PAGAMENTO	PERCENTUALE DI ACCANTONAMENT O (solo se rispettato il primo parametro)
TREISO	849,22	0,00	SI	1.240.760,26	SI	-14,00	0,00%

PRIMO PARAMETRO RISPETTATO

VERIFICA SECONDO PARAMETRO
CONTROLLO TEMPI MEDI DI RITARDO DI PAGAMENTO

L'ENTE NON E' TENUTO AD EFFETTUARE ALCUN ACCANTONAMENTO

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.